

Assicurazione per decesso e invalidità in seguito a malattia oppure malattia e infortunio

Condizioni speciali in complemento alle CGA
Edizione 01.2008

Contratto Scopo, rischio e persona assicurata	<i>K(U)TI art. 1</i>	Per le persone menzionate nella polizza ci facciamo carico delle prestazioni in capitale in caso di malattia o infortunio. Se è assicurato solo il rischio malattia, decadono le prestazioni per l'infortunio.
Inizio dell'assicurazione	<i>K(U)TI art. 2</i>	Dopo l'esame dello stato di salute, la copertura dal contratto d'assicurazione ha inizio con la data che le comunichiamo tramite la conferma della copertura assicurativa.
Fine dell'assicurazione	<i>K(U)TI art. 3</i>	L'assicurazione si estingue: <ul style="list-style-type: none"> – Con il decesso della persona assicurata. – In seguito a disdetta da parte nostra a causa di violazione degli obblighi o in seguito al mancato pagamento dei premi. – Allo scadere della durata del contratto per contratti stipulati a tempo delimitato. – Col raggiungimento dell'età termine, cioè il 31 dicembre dopo il raggiungimento del 59esimo anno d'età. – Col versamento del capitale per l'importo corrispondente al grado d'invalidità da noi riconosciuto. – Al trasferimento di domicilio all'estero.
Evento assicurato – malattia e infortunio	<i>K(U)TI art. 4</i>	<p>È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.</p> <p>È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o provochi la morte.</p> <p>Sono assicurati danni alla salute mentale e psichica, solo se riconducibili ad un importante danneggiamento organico del sistema nervoso occorso durante il periodo assicurativo, medicalmente comprovate psichiatricamente oggettivamente.</p> <p>Specificamente non sono assicurati i disturbi di salute dovuti a fattori stressanti psicosociali e socioculturali, senza disturbi patologici comprovati ai sensi del paragrafo precedente.</p>
Capitale in caso di decesso	<i>K(U)TI art. 5</i>	Versiamo il capitale assicurato in caso di decesso dovuto a malattia e, se così stipulato, in seguito a infortunio.
Capitale in caso d'invalidità	<i>K(U)TI art. 6</i>	Versiamo il capitale assicurato in caso d'invalidità se si presume un'invalidità permanente dovuta a malattia e, se così stipulato, in seguito a infortunio. L'ammontare del capitale in caso d'invalidità sarà determinato in corrispondenza al grado d'invalidità stabilito definitivamente dall'assicurazione sociale d'invalidità in applicazione delle disposizioni vigenti – ad esclusione delle limitazioni mentali e psichiche come esposto nel K(U)TI art. 4. Il calcolo è effettuato come segue: <ul style="list-style-type: none"> – Secondo il metodo di comparazione del reddito, per persone con attività lucrativa. – Giusta l'estensione delle restrizioni del campo delle attività e delle competenze prima e dopo il sinistro per persone con attività indipendente o che non esercitano un'attività lucrativa. – In considerazione della misura della presunta limitazione permanente in una futura attività lucrativa, per bambini e adolescenti. In modo analogo queste disposizioni valgono anche per persone che non sottostanno all'assicurazione sociale per l'invalidità.
Valori limite d'invalidità	<i>K(U)TI art. 7</i>	Se il grado d'invalidità è inferiore al 40%, non sussiste alcun obbligo di prestazione. A partire da un grado d'invalidità superiore al 40% il diritto a prestazione aumenta corrispondentemente al grado d'invalidità proporzionato alla somma assicurata. Un grado d'invalidità superiore al 70% dà diritto alla prestazione integrale.

Riduzione delle prestazioni a causa dell'età	<i>K(U)TI art. 8</i>	<p>Versiamo il capitale d'invalidità assicurato non appena è disponibile una decisione dell'assicurazione sociale per l'invalidità passata in giudicato, a meno che si possa già precedentemente stabilire il grado d'invalidità in seguito all'evidente danno alla salute.</p> <p>Dal 1° gennaio dell'anno in cui il 56^{esimo} anno di età viene raggiunto le somme assicurate si riducono del 20% per anno.</p>
Stato anteriore, causa concomitante e imputazione	<i>K(U)TI art. 9</i>	<p>Se prima del verificarsi di un evento assicurato lei era già minato nello stato di salute, versiamo la differenza tra il capitale d'invalidità che risulta dalla precedente assicurazione (conclusa prima della stipulazione del presente contratto) e il capitale d'invalidità dovuto con questo contratto. Nel caso in cui la differenza di somma calcolata non corrisponde a un grado d'invalidità del 40%, non insorge alcun diritto a prestazioni.</p>
Esclusioni	<i>K(U)TI art. 10</i>	<p>Dal contratto sono escluse malattie e infortuni dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pericoli straordinari, quali disordini, atti ed eventi bellici. - Servizio militare all'estero; atti di terrorismo; terremoti o cadute di meteoriti; dirottamenti aerei. - Effetti di raggi ionizzanti e danni provocati dall'energia nucleare. - Commissione intenzionale di crimini e delitti. - Partecipazione a risse o zuffe. - Partecipazione ad atti temerari. - Abuso di alcolici, tabacco, medicinali, droghe e sostanze chimiche. - Donazione da vivente di organi, tessuti e cellule. <p>Inoltre sono anche esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conseguenze di malattia o infortunio già esistenti al momento della stipulazione del contratto, o per le quali è stata applicata una riserva. - Automutilazione, suicidio o tentato suicidio. - Danni prenatali, infermità congenite e le rispettive conseguenze.
Obblighi	<i>K(U)TI art. 11</i>	<p>È suo obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicarci gli infortuni entro 5 giorni dal momento in cui si sono verificati. - Informarci entro 48 ore di un caso di decesso. - Trasmetterci qualsiasi informazione necessaria per verificare l'evento assicurato. - Acconsentire a qualsiasi esame ordinato da parte nostra per effettuare i necessari accertamenti. <p>L'inosseranza di questi obblighi annulla qualsiasi prestazione.</p>
Persone aventi diritto	<i>K(U)TI art. 12</i>	<p>Lei, quale persona assicurata, ha diritto al capitale in caso di invalidità. Hanno diritto al capitale in caso di decesso i beneficiari in applicazione della designazione dei beneficiari da lei definita. In mancanza di una designazione dei beneficiari e/o della sequenza dei beneficiari si applica la successione legittima ad eccezione degli enti pubblici. Persone in unione domestica registrata sono parificate a coniugi. In mancanza di persone aventi diritto, saranno pagate le spese funebri fino ad un importo massimo del 10% della somma assicurata stipulata per il decesso.</p> <p>Nel caso lei ci abbia comunicato delle costituzioni in pegno presso un istituto bancario svizzero a garanzia di un debito derivante da prestito, siamo autorizzati a versare con effetto liberatorio le prestazioni al creditore pignoratizio.</p>
Premi	<i>K(U)TI art. 13</i>	<p>I premi sono calcolati in base all'età e al sesso della persona assicurata come pure in considerazione della somma assicurata desiderata. A tal fine le persone assicurate sono suddivise in gruppi di età e il premio deve essere pagato in applicazione della fascia d'età raggiunta (età effettiva). Esistono i seguenti gruppi di età (anni d'età): 00 - 18; 19 - 25; 26 - 30; 31 - 35; 36 - 40; 41 - 45; 46 - 50; 51 - 55; 56 - 59.</p>
Amministrazione Luogo d'adempimento	<i>K(U)TI art. 14</i>	<p>Il luogo d'adempimento è il domicilio in Svizzera della persona avente diritto oppure del suo rappresentante. In assenza di un simile domicilio civile le prestazioni assicurative da versare saranno pagate presso la sede dell'assicuratore.</p>